

UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Azienda Pubblica



www.ausl.pe.it

Sede Legale:
Via Renato Paolini, 47
65124 Pescara
P.Iva: 01397530682

Dipartimento: Gestione e Sviluppo Risorse Umane
UOC: Trattamento Economico del Personale

Prot. 243 / TEP

Pescara, 19/02/2018

- A tutti i dipendenti

Attraverso pubblicazione sul sito aziendale
www.ausl.pe.it in sezione Documenti Aziendali

OGGETTO: Riscontro note trasmesse da dipendenti aziendali recanti invito e diffida ad adempiere per l'esclusione della vigenza della trattenuta a carico del dipendente pubblico pari al 2,50% sulla base contributiva del Trattamento di Fine Rapporto.

Pervengono numerose richieste presso questa amministrazione, da parte di dipendenti Asl Pescara, anche a mezzo di studi legali e/o rappresentanze sindacali, volte all'esclusione della vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sulla base contributiva del Trattamento di Fine Rapporto (Tfr), anche con richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale 223/2012. I ricorrenti invocano in particolare l'applicazione dell'articolo 2120 del codice civile.

Stante il numero elevato e continuo delle richieste in parola, con la presente nota, che si divulga attraverso pubblicazione sul sito aziendale in modalità permanente, si intende fornire riscontro a tutte le istanze pervenute e non ancora evase, nonché ad eventuali analoghe istanze che dovessero ancora pervenire.

A tal uopo è doveroso significare l'infondatezza della richiesta di cui è causa che, pertanto, si ritiene inaccoglibile, per i motivi che di seguito si rappresentano.

Tenuto conto della normativa susseguitasi nel tempo, anche in virtù dell'intervenuta decisione della Corte Costituzionale, ad oggi, con riferimento all'oggetto delle predette istanze, ossia al trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici e correlata trattenuta pari al 2,50% sulla base contributiva, si possono distinguono tre categorie: - personale per il quale continua ad applicarsi il regime del trattamento di fine servizio, tipico regime pubblicistico applicato tradizionalmente al pubblico dipendente, più brevemente "Personale in TFS"; - personale in TFS che ha volontariamente optato per il nuovo regime del Trattamento di fine rapporto, più brevemente "Personale optante per il TFR"; personale cui si applica dal momento dell'assunzione il nuovo regime del Trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti - TFR -, quindi assunti a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 e assunti a tempo determinato dopo il 30/05/2000 o con contratto in corso a tale data, più brevemente "Personale in Tfr pubblico".

Il TFR pubblico, a differenza di quanto previsto per il settore privato, vede applicato un sistema di contribuzione ed erogazione dei trattamenti interamente gestito centralmente ed unitariamente dall'Ente di Previdenza, venendo così a mancare un rapporto sinallagmatico tra contributi e prestazioni, come invece avviene nel caso del TFR privato ex articolo 2120 C.C..



UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Azienda Pubblica



www.ausl.pe.it

Sede Legale:
Via Renato Paolini, 47
65124 Pescara
P.Iva: 01397530682

La contrattazione collettiva, per espresso rinvio alla sede negoziale operata dalla legge, sul punto ha assunto compiti regolativi, unitamente con le leggi speciali, con lo specifico fine di governare la transizione di cui è parola, dando concreta attuazione al principio dell'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali, come sancito dall'art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998.

Nello specifico il meccanismo regolativo di transizione di fonte pattizia è stato messo a punto attraverso l'Accordo Quadro del 29 luglio 1999, articolo 6, dipoi recepito con DPCM del 20 dicembre 1999, basandosi sul principio della gradualità della transizione dal vecchio al nuovo regime, garantendo:

l'invarianza della retribuzione netta e dell'imponibile fiscale, attraverso la riduzione della retribuzione lorda;

l'invarianza a fini previdenziali, nonché ai fini del calcolo della prestazione TFR attraverso il "recupero figurativo" della riduzione operata.

Nello specifico il meccanismo di adeguamento retributivo e contributivo definito in contrattazione collettiva nazionale, ha previsto, nel graduale passaggio dal TFS al TFR, la soppressione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,50% previsto dalle norme in materia di TFS, precedentemente posto a carico del dipendente, attuato attraverso la riduzione della retribuzione lorda in misura pari all'ammontare del contributo soppresso, al fine di garantire l'invarianza della retribuzione netta, nonché il recupero figurativo in misura pari alla ridetta riduzione, al fine di garantire l'invarianza ai fini previdenziali ed ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Nel contempo è stata confermata per i dipendenti delle regioni, degli enti locali e del servizio sanitario nazionale, il contributo complessivo del 6,10% sull'80% delle voci utili, anch'esso interamente a carico del datore di lavoro e pari alla somma del 3,60% (quota di contributo a carico del datore nel precedente regime) e del 2,50% (quota di contributo a carico del lavoratore nel precedente regime).

Tutto quanto sopra evidenziato, si attesta, in questa sede, la conforme applicazione della disciplina sopra richiamata presso l'ASL Pescara, nei confronti del personale dipendente interessato dal regime di transizione al TFR, nel rispetto delle decorrenze di legge.

Distinti Saluti.



IL DIRIGENTE UOC
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Dott. Giuseppe Barile

 MC